

TI_GERICHTE 40.2006.5 vom 28. März 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_40.2006.5

FR: TI_GERICHTE 40.2006.5 du 28 mars 2007

IT: TI_GERICHTE 40.2006.5 del 28 marzo 2007

Erwägungen

E. 1

punto 1.2. dell'allegato 7 dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e pertanto esenti da qualsiasi autorizzazione, conformemente ai disposti dell'art. 18 dell'accordo stesso. A suffragio della sua posizione egli ha precisato come i bus utilizzati dalla ACCU 1 per i trasporti in direzione dell'aeroporto di _____ siano sempre di dimensioni diverse, a dipendenza delle prenotazioni ricevute e come non sussista alcuna legge che vieti di prevedere un orario dei trasporti dei propri clienti e come al prenotando si debba comunque fornire delle indicazioni sugli orari di partenza dei trasporti occasionali. Oltre a ciò egli si è richiamato al rapporto di constatazione 12/15 novembre 2005 della polizia comunale di _____, con il quale è stato preso atto dell'obbligo di riservazione tramite internet, agenzia viaggi o direttamente alla stazione FFS di _____. Infine il legale ha eccepito l'inattività dell'UFT nell'evasione della domanda di autorizzazione 25 gennaio 2005 prevista dal menzionato accordo internazionale, in spregio all'art. 4 dell'allegato 7 dello stesso e con pesanti conseguenze per l'imputata. In questo modo l'autorità federale le avrebbe tacitamente consentito, in base al principio del silenzio assenso, di effettuare il trasporto regolare di linea sulla tratta richiesta;

che con decisione 24 febbraio 2006 l'UFT si è espresso in merito al reato di disobbedienza, vietando alla ACCU 1, con effetto immediato e per tempo indeterminato, di far salire o scendere passeggeri alla fermata della Stazione FFS di _____. Contro tale delibera la prevenuta ha interposto ricorso;

che dopo avere sentito le ragioni addotte dall'interessata, con decreto penale del 3 marzo 2006 l'Ufficio federale dei trasporti ha ritenuto ACCU 1 colpevole di avere effettuato intenzionalmente e senza disporre di un'autorizzazione federale trasporti internazionali regolari e professionali di viaggiatori;

che in applicazione della pena, l'autorità ha inflitto alla prevenuta una multa di fr. 5'000.--, ponendo inoltre a suo carico tasse di decisione e di stesura in ragione di fr. 1'540.--;

che nel frattempo, con decreto di data 10 aprile 2006, il Tribunale federale, statuendo nell'ambito dei menzionati ricorsi della città di _____ e della _____, ha accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, vietando così all'imputata di utilizzare la fermata di _____;

che in esito all'opposizione presentata dall'accusata il 30 marzo 2005, con decisione penale dell'8 maggio 2006 l'UFT ha confermato sostanzialmente il predetto decreto penale, ponendo a carico della stessa ulteriori tasse di decisione e di stesura di fr. 2'110.--, per complessivi fr. 2'650.--;

che ACCU 1 ha chiesto di essere giudicata da un tribunale con scritto di data 11 maggio 2006;

che con sentenza del 5 luglio 2006 (DTF 2A.140/2006/biz) il Tribunale federale ha accolto i ricorsi contro la decisione del DATEC e per esso dell'UFT concernente la concessione dell'autorizzazione n. CH _____ alla ACCU 1, annullandola e rinviando alla stessa autorità federale l'incanto per una nuova decisione. Con questo atto e sino alla nuova presa di posizione, sempre che sia positiva, è venuta meno la base legale per l'esercizio dell'attività della convenuta in relazione al trasporto internazionale di passeggeri tra la _____ e _____;

che nonostante ciò la copertura della tratta con i veicoli della ACCU 1 è continuata, al punto che in data 12 ottobre 2006 l'UFT ha avviato tre nuovi procedimenti penali nei suoi confronti per infrazioni alla privativa del trasporto di persone;

che in base all'art. 16 LTV, chiunque trasporta persone senza essere in possesso di un'autorizzazione, o in contrasto con la stessa, è punito con l'arresto o con la multa fino a fr. 10'000.--. In caso di infrazione colposa la pena prevista è di fr. 5'000.--;

che la LTV si applica al trasporto regolare e professionale di viaggiatori su strada, art. 1 LTV. La Confederazione detiene in effetti l'esclusiva sul trasporto regolare di viaggiatori, art. 2 LTV. Da questa privativa sono esentati i trasporti regolari di persone a titolo non professionale, art. 3 LTV, così come è consentito al Consiglio federale di prevedere delle regole nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori, art. 6 LTV;

che sono considerate trasporti regolari le corse tra le stesse località che, in un intervallo non superiore a 15 giorni, si ripetono più di due volte. Nel traffico viaggiatori transfrontaliero sono da reputarsi regolari le corse effettuate in un intervallo di tempo identificabile, art. 2 Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV);

che per la professione di trasportatore di viaggiatori su strada si intende l'attività di qualsiasi impresa, i cui servizi offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, che effettua a titolo professionale il trasporto di viaggiatori con autoveicoli atti, per costituzione ed attrezzatura, al trasporto di più di nove persone, compreso l'autista, art. 1 lett. a LTV;

che agisce a titolo professionale chiunque trasporta viaggiatori per conseguire un utile, art. 3 cpv. 1 OCTV;

che giusta l'art. 6 OCTV per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori nell'ambito del traffico esclusivamente transfrontaliero è necessaria un'autorizzazione federale. Non sottostà a quest'obbligo, tra gli altri, il servizio occasionale, art. 7 cpv. 1 lett. d OCTV e art. 1 cifra 2.1. dell'allegato n. 7 all'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999;

che in tale ambito l'autorizzazione federale è necessaria sia per il servizio di linea che per le corse transfrontaliere analoghe al servizio di linea, art. 37 OCTV;

che competente per il rilascio dell'autorizzazione è l'Ufficio federale dei trasporti, art. 8 LTV;

che sulla scorta dell'art. 9 OCTV deve essere considerato servizio di linea il collegamento regolare e conforme all'orario fra un punto di partenza e una destinazione, nell'ambito del quale i viaggiatori possono salire o scendere dal mezzo di trasporto alle fermate previste

dall'orario. È pure considerato tale il trasporto a richiesta, inteso come quello nell'ambito del quale le corse pubblicate sono effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente, art. 9 cpv. 2 OCTV;

che sono considerate corse analoghe al servizio di linea le corse nell'ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni, in particolare le corse su richiesta e le corse collettive, art. 10 cpv. 1 OCTV. Le corse su richiesta sono fissate all'interno di una zona stabilita e su tratte scelte liberamente, senza orari e soltanto su specifica richiesta dei viaggiatori, art. 10 cpv. 2 OCTV, mentre le corse collettive sono fissate all'interno di una zona definita, sono effettuate secondo orari pubblicati e collegano una determinata fermata alla destinazione dei viaggiatori oppure un punto di partenza dei viaggiatori a una determinata fermata, art. 10 cpv. 2 OCTV;

che sono di riflesso considerate servizio occasionale le corse circolari e tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nel servizio di linea, incluse le corse analoghe al servizio di linea e i servizi di linea speciali, e nell'ambito delle quali vengono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti su iniziativa di un committente o della stessa impresa di trasporto. Nel caso di corse circolari, uno o più gruppi di viaggiatori preventivamente costituiti sono trasportati mediante la stessa corsa e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo, art. 12 OCTV e art. 1 cifra 2.1. dell'allegato n. 7 all'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999;

che in base all'art. 7 DPA la condanna di una persona giuridica, è ipotizzabile solo se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.-- e se la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena (cfr. Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 19 seg.);

che, a mente di questo giudice, nel caso specifico questi presupposti non sono dati, per cui la procedura avrebbe dovuto essere avviata nei confronti di una persona fisica. In effetti, già da una semplice lettura dell'estratto del Registro di commercio si può desumere come la società oggetto della procedura qui in esame abbia un unico organo in grado di rappresentarla validamente: il suo amministratore unico. Solo responsabile verso l'esterno delle decisioni e delle attività della ACCU 1 è dunque il signor _____. Ciò è stato da lui confermato esplicitamente in aula quando, a precisa domanda ha risposto che la decisione o meno di continuare l'attività di trasporto viaggiatori sulla tratta in questione era di sua competenza. D'altro canto da ogni interrogatorio effettuato nei suoi confronti emerge in maniera inequivocabile il suo ruolo decisionale all'interno dell'impresa e la sua piena consapevolezza della situazione di fatto e di diritto (cfr. ad esempio verbali di interrogatorio 22 aprile 2005 e 28 maggio 2005, ove egli ha avuto modo di precisare i dettagli delle scelte e palesare di essere a conoscenza della mancanza della necessaria concessione federale: ■In attesa delle dovute autorizzazioni il servizio viene eseguito su richiesta vedi contratti _____ e _____. Pertanto non viene considerato servizio di linea fissa e non necessita di specifiche autorizzazioni■). A ciò va aggiunto che l'imputata a quel tempo aveva un numero molto limitato di dipendenti, di cui solo due con competenze dirigenziali;

che indipendentemente dall'accertamento della commissione di un reato ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LTV - che qui ci si esime dal portare a termine poiché non più necessaria - non è possibile procedere alla condanna della ACCU 1. La decisione penale in oggetto deve

essere annullata e l'incarto ritornato all'UFT affinché proceda al riesame della fattispecie e, se del caso, all'emanazione di una nuova decisione penale, questa volta nei confronti della o delle persone responsabili degli eventuali atti illeciti (cfr. Kurt Hauri, op. cit., pag. 22);

visti gli art. 16 LTV; 6, 7, 73 segg. DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

annulla ACCU 1 n. 044.1/16A11-05 dell'8 maggio 2006, con la quale l'Ufficio federale dei trasporti, Berna, ha proposto la condanna della ACCU 1, _____, al pagamento di una multa di fr. 5'000.-- per infrazione alla privativa del trasporto viaggiatori, art. 16 LTV;

rinvia l'incarto all'Ufficio federale dei trasporti affinché proceda ad un riesame della fattispecie;

sopra il prelievo di tasse e spese per la presente procedura giudiziaria;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

.

Il giudice:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.